

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2020, n. 943

DGR n°208 del 05/02/2019 - Art.9 L.R. n.1/2016 “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale”. Impatto dell’emergenza coronavirus Covid-19 sul sistema fieristico. Modifica termini per la presentazione delle domande e modalità di svolgimento degli eventi.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:

L.R. n°2/2009 e relativo R.R. n°25/2013 la Regione Puglia ha disciplinato l’intero sistema fieristico regionale, stabilendo che “la promozione del sistema fieristico costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive, commerciali e l’internazionalizzazione dell’economia regionale”. La legge regionale riconosce il valore strategico del sistema fieristico regionale e prevede una evoluzione dello stesso verso la privatizzazione dell’attività, inoltre l’articolo 10 prevede anche aiuti della Regione al sistema fieristico.

L’art. 9 della L.R. n° 1/2016, al fine di sostenere il sistema fieristico regionale, favorendo il processo di trasformazione previsto dalla L.R. 2/2009 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale), ha assegnato una dotazione finanziaria per il triennio 2016-2018.

Con D.G.R. n°1082 del 19.07.2016 la Giunta regionale ha definito i criteri, per il triennio 2016-2018, di assegnazione e ripartizione delle somme stanziati tenendo conto delle manifestazioni fieristiche inserite nell’ultimo calendario approvato ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 2/2009.

I criteri approvati con la DGR 1082/2016 non hanno generato particolari criticità ed hanno consentito all’ufficio di esaminare le istanze in modo trasparente e rispettoso della normativa. Si è ritenuto, pertanto, di poter confermare, per il triennio successivo, l’impianto già approvato con la citata DGR aggiornando gli stessi in base alle nuove disposizioni normative intervenute nel frattempo.

Con DGR n°208 del 05/02/2019 la Giunta regionale ha stabilito i criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziati per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale per il triennio 2019-2021 istituendo il capitolo di spesa “Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale - l.r. n. 2/2009 e r.r. n.25/2013”.

Le misure di contrasto e di contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 stanno già determinando impatti negativi tali d’aver portato alla cancellazione del primo semestre del Calendario fieristico regionale.

Gli operatori del settore fieristico hanno già manifestato crisi di liquidità per soddisfare le necessità di dipendenti e fornitori, nonché cospicui danni economici.

Al fine di evitare il collasso del sistema economico e sociale, si rende necessario assumere con urgenza provvedimenti volti ad attenuare l’impatto dei fenomeni in atto.

La necessità di garantire il distanziamento sociale crea, inoltre, non poche difficoltà al tradizionale svolgimento delle manifestazioni fieristiche “in presenza”, pertanto gli organizzatori delle stesse stanno ri-programmando gli eventi anche in modalità “virtuale/digitale” proponendo webinar, showcooking online, piattaforme di consultazione dei servizi e altro.

Le “Fiere Virtuali” non devono essere intese quali sostitute delle “fiere in presenza” ma come opportunità per valorizzarle in una nuova veste, dando valore alle connessioni, promuovendo contenuti e generando relazioni.

E’ opportuno evidenziare alcuni vantaggi delle “Fiere Virtuali” quali ad esempio:

- la possibilità di fornire agli espositori non solo un canale di promozione ma anche funzionalità di e-commerce,
- offrire nuovi servizi digitali (cataloghi 3D, stand 3D, ...),

- ampliare la durata degli eventi,
- consentire la partecipazione da remoto ad un pubblico più vasto e diversificato,
- creare "piazze virtuali" in cui favorire scambi di informazioni tra gli utenti.

Tanto premesso e considerato con la presente deliberazione si rende necessario modificare alcune delle indicazioni della DGR n°208/2019 per l'accesso al "*Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale*", come di seguito specificato:

- **Di posticipare** la data di presentazione delle istanze dal 30 maggio al 31 agosto, limitatamente all'annualità corrente;
- **Di ammettere** al contributo di cui trattasi anche **edizioni "virtuali/digitali"** delle manifestazioni fieristiche pugliesi già inserite, alla data del 30 maggio di ciascun anno, nel Calendario telematico della Regione Puglia con qualifica *internazionale, nazionale o regionale*. La citata modifica di svolgimento della manifestazione, oltre l'eventuale variazione della data di svolgimento, dovrà essere comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
- **Di modificare** le modalità di erogazione del contributo (calcolato in base alla formula già approvata con Dgr 208_2019), ovvero:
 - una quota a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo, è corrisposta su espressa richiesta dell'organizzatore corredata da relativa polizza fideiussoria a garanzia della somma anticipata (la somma da garantire potrà essere comunicata solo dopo la data del 31 agosto).
 - l'intero contributo, senza presentazione di polizza fideiussoria ed esclusivamente per gli eventi che trasmettono entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento la documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento delle manifestazioni, viene concesso entro la fine dell'esercizio finanziario;
 - per gli eventi che si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre, fermo restando la necessità che venga preventivamente assicurato l'effettivo svolgimento dell'evento entro il 31 ottobre, l'erogazione dovrà essere garantita da relativa polizza fideiussoria;
 - la polizza non è obbligatoria per gli Enti Pubblici;
- **Di assegnare** la riserva del 5% dello stanziamento annuale di bilancio, non più quale premialità alle manifestazioni i cui dati sono certificati, ma per l'attivazione di un servizio informatico a supporto della gestione del sistema fieristico regionale;
- **Di precisare** che la concessione definitiva con l'erogazione del contributo a saldo, è liquidata previa presentazione alla competente Sezione di documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento delle manifestazioni. Nel caso di manifestazioni organizzate in modalità "virtuale/digitale", nel riquadro "visitatori" della scheda di rilevazione dati dovrà essere riportato il numero degli accessi medi giornalieri o dell'evento principale della manifestazione;
- **Di approvare** il documento ad oggetto "Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione del contributo", allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che i criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziare per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale, indicati nella DGR n°208/2019, sono validi per il Triennio 2019/2021, si rende necessario stabilire che le disposizioni proposte con il presente provvedimento abbiano validità fino al 31/12/2021.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell'articolo 4 comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

- 1) Di modificare alcune delle indicazioni della DGR n°208/2019 per l'accesso al *“Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale”*;
- 2) **Di posticipare** la data di presentazione delle istanze dal 30 maggio al 31 agosto, limitatamente all'annualità corrente;
- 3) **Di ammettere** al contributo di cui trattasi anche **edizioni “virtuali/digitali”** delle manifestazioni fieristiche pugliesi già inserite, alla data del 30 maggio di ciascun anno, nel Calendario telematico della Regione Puglia con qualifica *internazionale, nazionale o regionale*. La citata modifica di svolgimento della manifestazione, oltre l'eventuale variazione della data di svolgimento, dovrà essere comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
- 4) **Di modificare** le modalità di erogazione del contributo (calcolato in base alla formula già approvata con Dgr 208_2019), ovvero:
 - una quota a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo, è corrisposta su espressa richiesta dell'organizzatore corredata da relativa polizza fideiussoria a garanzia della somma anticipata (la somma da garantire potrà essere comunicata solo dopo la data del 31 agosto);
 - l'intero contributo, senza presentazione di polizza fideiussoria ed esclusivamente per gli eventi che trasmettono entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento la documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento delle manifestazioni, viene concesso entro la fine dell'esercizio finanziario;
 - per gli eventi che si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre, fermo restando la necessità che venga preventivamente assicurato l'effettivo svolgimento dell'evento entro il 31 ottobre, l'erogazione dovrà essere garantita da relativa polizza fideiussoria;
 - la polizza non è obbligatoria per gli Enti Pubblici;
- 5) **Di assegnare** la riserva del 5% dello stanziamento annuale di bilancio, non più quale premialità alle manifestazioni i cui dati sono certificati, ma per l'attivazione di un servizio informatico a supporto della gestione del sistema fieristico regionale;
- 6) **Di precisare** che la concessione definitiva con l'erogazione del contributo a saldo, è liquidata previa presentazione alla competente Sezione di documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento delle manifestazioni. Nel caso di manifestazioni organizzate in modalità *“virtuale/digitale”*, nel riquadro *“visitatori”* della scheda di rilevazione dati dovrà essere riportato il numero degli accessi medi giornalieri o dell'evento principale della manifestazione;

- 7) **Di approvare** il documento ad oggetto “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione del contributo”, allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 8) Di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento hanno validità fino al 31/12/2021.
- 9) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994.
- 10) Di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore: Angela Monteduro

Il Funzionario Istruttore: Daniela Silvestri

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni.

**Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia**

L’ASSESSORE proponente: Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di modificare alcune delle indicazioni della DGR n°208/2019 per l’accesso al “*Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale*”.
- 2) **Di posticipare** la data di presentazione delle istanze dal 30 maggio al 31 agosto, limitatamente all’annualità corrente.
- 3) **Di ammettere** al contributo di cui trattasi anche **edizioni “virtuali/digitali”** delle manifestazioni fieristiche pugliesi già inserite, alla data del 30 maggio di ciascun anno, nel Calendario telematico della Regione Puglia con qualifica *internazionale, nazionale o regionale*. La citata modifica di svolgimento della manifestazione, oltre l’eventuale variazione della data di svolgimento, dovrà essere comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.

- 4) **Di modificare** le modalità di erogazione del contributo (calcolato in base alla formula già approvata con Dgr 208_2019), ovvero:
 - una quota a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo, è corrisposta su espressa richiesta dell'organizzatore corredata da relativa polizza fideiussoria a garanzia della somma anticipata (la somma da garantire potrà essere comunicata solo dopo la data del 31 agosto);
 - l'intero contributo, senza presentazione di polizza fideiussoria ed esclusivamente per gli eventi che trasmettono entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento la documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento delle manifestazioni, viene concesso entro la fine dell'esercizio finanziario;
 - per gli eventi che si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre, fermo restando la necessità che venga preventivamente assicurato l'effettivo svolgimento dell'evento entro il 31 ottobre, l'erogazione dovrà essere garantita da relativa polizza fideiussoria;
 - la polizza non è obbligatoria per gli Enti Pubblici.
- 5) **Di assegnare** la riserva del 5% dello stanziamento annuale di bilancio, non più quale premialità alle manifestazioni i cui dati sono certificati, ma per l'attivazione di un servizio informatico a supporto della gestione del sistema fieristico regionale.
- 6) **Di precisare** che la concessione definitiva con l'erogazione del contributo a saldo, è liquidata previa presentazione alla competente Sezione di documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento delle manifestazioni. Nel caso di manifestazioni organizzate in modalità "virtuale/digitale", nel riquadro "visitatori" della scheda di rilevazione dati dovrà essere riportato il numero degli accessi medi giornalieri o dell'evento principale della manifestazione.
- 7) **Di approvare** il documento ad oggetto "Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione del contributo", allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 8) Di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento hanno validità fino al 31/12/2021.
- 9) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.13/1994.
- 10) Di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

Allegato A

**SCHEMA DI CONTRATTO FIDEIUSSORIO
PER L'ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari

Premesso che:

- a) con nota prot. n. ____/202_ è stato notificato all'Ente Organizzatore _____ l'ammissione al contributo previsto dalla D.G.R. n°208/2019;
- b) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla DGR n°208/2019 e smi, sono regolamentate nel medesimo provvedimento e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
- c) l'Ente Organizzatore..... (in seguito indicata per brevità "**Contraente**"), con sede legale in, Codice Fiscale/partita IVA, è stato ammesso al contributo previsto dalla citata DGR, per la realizzazione della/e manifestazione/i fieristica/che di seguito elencata/e:
.....
per il quale è stato ammesso l'importo complessivo di Euro (di cui Euro..... in acconto ed Euro..... a saldo), da rendere disponibile in due quote;
- d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente" previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
- e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota di contributo per l'importo di euro.....
- f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fideiussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 11.04.2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 14.05.2013;
- g) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria⁽¹⁾ ha preso visione del progetto d'investimento di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca dell'agevolazione, così come riportate nella DGR n°208/2019 e nella relativa normativa di riferimento;
- h) alle garanzie a favore della "Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali" e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n.348 e dall'art.24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n- 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n.99 e relativi ss.mm.ii.;
- i) la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni

relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, i soggetti interessati, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenuti ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;

- j) la Banca...../Società di assicurazione...../Società finanziaria⁽¹⁾ ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta⁽¹⁾ (in seguito indicata per brevità "**Società**") con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco⁽²⁾, a mezzo dei sottoscritti signori:

.....nat_ a il;

.....nat_ a il;

nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso.....; casella P.E.C.;

dichiara di costituirsi - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali (in seguito indicato per brevità "**Ente garantito**"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (diconsi Euro) corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione - a qualsiasi titolo richiesta - della somma complessiva di euro..... erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" o della parte di tale somma che verrà effettivamente richiesta in restituzione dall'Ente Garantito.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo (12°) mese successivo alla data di ultimazione prevista della/e manifestazione/i fieristica/che elencate al precedente punto c).

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'"Ente garantito" alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione delle attività corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo e l'"Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'Ente garantito, a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risulta dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D. lgs del 1° settembre 1993, n. 385:

- 1) se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n.385/1993 presso la Banca d'Italia.⁽³⁾

b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETA'"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

Luogo e data

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata e con attestazione
dei poteri di firma)

LA SOCIETA'
(Firma autenticata e
con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 - (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 - (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 - (Surrogazione)
- Art. 7 - (Forma delle comunicazioni alla Associazione)
- Art. 8 - (Foro competente)

IL CONTRAENTE

(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

Note:

⁽¹⁾ Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

⁽²⁾ Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

⁽³⁾ Successivamente alla entrata in vigore degli art. 106 e 107 nel testo riformato dal d. lgs. 141/2010 (e s.m.i.), il riferimento all'elenco di cui all'art. 107 si intenderà sostituito secondo quanto stabilito all'art. 10, comma 9, del d. lgs. medesimo (ovvero con il riferimento all'elenco di cui all'art. 106 riformato, "albo degli intermediari finanziari").

Il presente allegato è composto
di n°4 (quattro) facciate

Firmato digitalmente da: Francesca Zampano
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 18/06/2020 11:21:05

La Dirigente: Francesca Zampano